

Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo 231/2021)

Sommario

1. Fattispecie criminose rilevanti. Descrizione e casistica	3
1.1 Descrizione.....	3
Reati previsti dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001.....	4
1) Malversazione a danno dello Stato (316 bis c.p.).....	4
2) Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (316 ter c.p.)	4
3) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).....	5
4) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (640 c.p. comma 2, numero 1)	5
5) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.)	6
6) Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)	6
Reati previsti dall'Art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001	8
7) Peculato (Art. 314 c.p.)	8
8) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)	8
9) Concussione (art. 317 c.p.)	9
10) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).....	9
11) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319-bis c.p.).....	10
12) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).....	10
13) Induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	10
14) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	11
15) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322 bis c.p.)	12
16) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)	13
17) Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)	13
18) Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p., commi 2 e 4)	14
19) Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	14
Il reato di Corruzione tra privati ex Art. 2635, comma 3, Cod. Civ. previsto dall'Art. 25 ter, comma 1, lettera s bis) del D.Lgs. n. 231/2001.....	17
20) Corruzione tra privati.....	17
1.2 Le sanzioni previste in relazione agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001	18
2. La normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2021 e D.Lgs. n. 33/2013) e gli strumenti adottati dal Consorzio per prevenire il fenomeno della corruzione.....	20
2.1. Processi sensibili e Aree a rischio	20
3. Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali	21
3.1 Principi di comportamento e protocolli organizzativi generali atti a ridurre il rischio	21
3.2. Processi e procedimenti di attività a rischio: protocolli organizzativi specifici atti a ridurre il rischio	22

3.2.1	Gestione Catasto e Attività Impositiva.....	22
3.2.2	Riscossione.....	22
3.2.3	Rilascio di Concessioni, Autorizzazioni e Licenze	23
3.2.4	Polizia Idraulica	23
3.2.5	Affidamenti di Lavori Forniture e Servizi.....	23
3.2.6	Autorizzazione ai prelievi irrigui e gestione della risorsa idrica	25
3.2.7	Progettazione ed esecuzione di opere e lavori pubblici	25
3.2.8	Espropriazioni	26
3.2.9	Assunzione di personale dipendente.....	26
3.2.10	Gestione del Personale	26
3.2.11	Gestione delle Risorse Patrimoniali	27
3.2.12	Gestione delle Risorse Finanziarie	27
3.2.13	Gestione della Governance – Procedimenti deliberativi	28
3.3	Compiti dell'OdV (organo di vigilanza).....	28
3.4	Presidi di controllo specifici.....	29

1. Fattispecie criminose rilevanti. Descrizione e casistica

La presente Parte Speciale prende in esame i reati previsti dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/01 (di seguito anche i "Reati contro la Pubblica Amministrazione").

Per PA si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, etc.) ma anche le persone giuridiche di diritto privato che esercitano funzioni pubbliche, la Pubblica Amministrazione di Stati Esteri, nonché tutti quei soggetti che possano essere qualificati come tali in base alla vigente legislazione.

Si specifica che il presente elaborato e tutti gli allegati si intendono integrati con il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 – 2024 come si viene precisato più approfonditamente al punto 2).

L'analisi dei reati in materia di corruzione ex Artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001 risulta essere particolarmente rilevante per una struttura che appartiene alla categoria dei Consorzi di bonifica in quanto, in qualità di soggetto destinatario di finanziamenti pubblici si trova esposta al rischio di incorrere nei reati comuni, che possono essere commessi da chiunque, in buona parte previsti dall'Art. 24¹ e, al tempo stesso, esercita funzioni pubbliche - di amministrazione aggiudicatrice, di ente impositore, di soggetto espropriante, di soggetto che emette concessioni amministrative, ecc. - che comportano il riconoscimento in capo ai soggetti che operano a vario titolo per il Consorzio (Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, ecc.) della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e pertanto la soggezione ai reati propri, in gran parte previsti dall'Art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001².

Inoltre, per completezza, è stata contemplata anche l'ipotesi del reato di corruzione tra privati di cui all'Art. 25 ter, comma 1, lettera s bis).

1.1 Descrizione

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contenuti negli artt. 24 e 25 del Decreto e ritenuti astrattamente ipotizzabili, oltre a una breve esposizione delle principali possibili modalità di attuazione dei suddetti reati con alcune indicazioni in merito alle probabilità, in taluni casi alle possibilità, che, in relazione all'attività concretamente realizzata dal Consorzio, tali reati possano essere commessi o, comunque, che possano rientrare nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001.

¹ Malversazione di erogazioni pubbliche ex Art. 316-bis C.P., Indebita percezione di erogazioni pubbliche ex Art. 316-ter CP, Frode nelle pubbliche forniture, ex Art 356 CP, Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico ex art. 640 CP, Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis CP, Frode informatica ex art. 640-ter CP

² Corruzione, Peculato, Concussione, Abuso d'ufficio, ecc.

Reati previsti dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001

1) Malversazione a danno dello Stato (316 bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

La fattispecie astrattamente prevista dalla norma in rilievo, rientra tra le attività svolte per le finalità istituzionali del Consorzio, nel suo interesse, o a suo vantaggio, essendo il Consorzio destinatario di considerevoli importi finalizzato al finanziamento di lavori o forniture pubbliche.

2) Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (316 ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato rilasciando all'ente erogante, allo scopo di ottenere un finanziamento pubblico, informazioni e/o dichiarazione non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere, ovvero omettendo le informazioni dovute. Presentano profili di rischio tutte le attività relative all'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee e la gestione dei medesimi da parte della Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

Anche la fattispecie prevista dalla norma in rilievo, rientra tra le attività svolte per le finalità istituzionali del Consorzio, nel suo interesse, o a suo vantaggio, essendo il Consorzio destinatario di considerevoli importi finalizzato al finanziamento di lavori o forniture pubbliche.

3) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.

L'art. 356 c.p. è un reato proprio, che può essere commesso soltanto da coloro i quali abbiano in essere contratti di fornitura con lo Stato. Il bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione, ma anche la certezza che la medesima non inceppi in attività fraudolente che possano compromettere l'economicità delle sue operazioni e la qualità del risultato. Il reato di frode nelle pubbliche forniture sembra ravvisabile soprattutto nella fase esecutiva del contratto. La frode non deve ritenersi sussistente nei soli artifici o raggiri, ben potendo la medesima sostanzarsi anche nelle ipotesi in cui il contraente operi nell'esecuzione del contratto in malafede con l'intento di recare nocumento alla parte sinallagmaticamente obbligata nei suoi confronti.

Dall'analisi delle recenti novità anticorruzione, pertanto, emerge un chiaro orientamento del legislatore degli ultimi anni, anche sulla spinta del diritto comunitario e delle convenzioni internazionali, verso il costante allargamento della responsabilità ai sensi del decreto 231 delle persone giuridiche, che riguarda ormai non solamente le tassative ed eccezionali ipotesi di “crimini d'impresa” previste nella formulazione originaria del decreto del 2001, ma la quasi totalità delle decisioni di chi gestisce l'ente.

È necessario tenere conto di questa premessa per accelerare l'adeguamento al decreto, sia attraverso la redazione dei Modelli, sia attraverso l'attivazione e l'effettiva partecipazione alla vita dell'ente degli Organismi di Vigilanza, che sono ormai sempre più al centro del sistema dei controlli aziendali.

Questa ipotesi di reato può, teoricamente, trovare applicazione nelle limitatissime occasioni casistiche in cui il Consorzio contrae con Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione contratti di fornitura di beni o servizi. In concreto si contano pochissimi rapporti di questo tipo che hanno in tre casi natura di contratti di affitto e in altri tre casi natura di contratti di prestazione di servizi di call center.

4) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (640 c.p. comma 2, numero 1)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,65 a € 1.032,91.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,87 a € 1.549,37: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.”

Il reato si configura attraverso l'induzione in errore, al fine di realizzare un ingiusto profitto ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, con il compimento di artifici o raggiri quali, a titolo esemplificativo, l'alterazione/contraffazione della documentazione predisposta/trasmessa ai pubblici funzionari/addetti competenti, attività posta in essere anche in concorso morale o materiale con altre persone, per conseguire un ingiusto profitto con correlativo danno per la PA.

La fattispecie, astrattamente prevista dalla norma in rilievo, rientra tra le attività svolte per le finalità istituzionali del Consorzio, nel suo interesse, o a suo vantaggio, intrattenendo il Consorzio molteplici rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con l'Unione Europea.

Per contro va riconosciuto che la realizzazione di artifici o raggiri nell'interesse del Consorzio risulta essere materialmente poco compatibile con il *modus operandi* dell'Ente.

5) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.)

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, con artifici o raggiri si ottengano contributi, finanziamenti e mutui agevolati concessi da un ente pubblico.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato inducendo in errore, attraverso artifici, raggiri o dichiarazioni mendaci, l'ente erogante allo scopo di ottenere erogazioni pubbliche (Statali o comunitarie). Si pensi al caso in cui il Consorzio induca in errore l'ente erogante circa il possesso di specifici requisiti richiesti per ottenere il finanziamento producendo (o contribuendo a produrre in caso di concorso) documentazione falsa attestante l'iscrizione a uno specifico albo come richiesto dall'ente erogante.

La fattispecie, astrattamente prevista dalla norma in rilievo, rientra tra le attività svolte per le finalità istituzionali del Consorzio, nel suo interesse, o a suo vantaggio, intrattenendo il Consorzio molteplici rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con l'Unione Europea. Anche in questo caso va precisato che la realizzazione di artifici o raggiri nell'interesse del Consorzio risulta essere materialmente poco compatibile con il *modus operandi* dell'Ente.

6) Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640³, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

Il reato si configura attraverso due condotte alternative: alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici utilizzati per la trasmissione dei dati, ovvero attraverso un intervento non autorizzato effettuato con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nei sistemi

³ Se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea

informatici o telematici o, comunque, ad essi pertinenti, anche in concorso con altre persone, al fine di ottenere un ingiusto profitto in danno della PA.

Questa fattispecie astratta, in concreto risulta essere difficilmente configurabile con riferimento all'attività istituzionale svolta dal Consorzio.

Reati previsti dall'Art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001

7) Peculato (Art. 314 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”.

Secondo una parte della dottrina, il peculato è un reato di natura plurioffensiva, poiché configura da un lato un abuso della situazione giuridica di cui il soggetto agente è titolare, e, dall'altro, un delitto contro il patrimonio pubblico. Secondo un altro orientamento, invece, il bene giuridico tutelato coincide con quello collettivo del buon andamento, dell'imparzialità e dell'efficienza dell'attività della Pubblica amministrazione, leso dalle condotte illecite perpetrate dai suoi stessi organi.

Questa ipotesi di reato, pur rientrando tra il novero delle fattispecie criminose in cui possono incorrere i dipendenti, i collaboratori e gli amministratori del Consorzio, difficilmente potrebbe rientrare tra quelle che possono determinare una responsabilità del Consorzio ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in quanto tali attività criminose non verrebbero realizzate nell'interesse o a vantaggio dell'Ente bensì contro l'interesse dell'Ente che ne risulterebbe danneggiato. Pertanto, si tratta di un'ipotesi di reato che non rientra tra quelle da prevenire con il Modello di Organizzazione e Gestione.

Lo stesso dicasi per i reati successivi, vale a dire il Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 C.P.) e la Concussione (Art. 317 C.P.).

8) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Il peculato mediante profitto dell'errore altrui si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, giovandosi dell'errore altrui, ricevono o ritengono indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

La condotta criminosa consiste, alternativamente, nella ricezione (ovvero l'accettazione passiva di un quid offerto da un terzo) o nella ritenzione, per sé o per un terzo (ovvero il mantenimento - consistente in un'appropriazione, una mancata restituzione o un trasferimento - del bene presso il soggetto agente). Affinché si possa configurare tale fattispecie di peculato, la condotta deve realizzarsi nell'esercizio delle funzioni o del servizio del soggetto agente, il quale è sufficiente che si limiti a trarre profitto dall'erroneo e spontaneo convincimento in cui incorre il terzo.

9) Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Tale ipotesi di reato si configura, quindi, nei confronti di un pubblico ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Tale forma di reato potrebbe quindi ravvisarsi nell'ipotesi in cui un esponente del Consorzio con la qualifica di pubblico ufficiale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per il Consorzio o possa ravvisarsi un interesse della stessa).

Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore ed il concusso; tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato.

10) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

L'ipotesi di reato, di cui all'art. 318 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, o semplicemente ne accetta la promessa.

Il reato di corruzione richiede la contemporanea presenza di due o più soggetti (pubblico ufficiale e privato) e consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto l'attività funzionale della pubblica amministrazione.

Soggetti attivi del reato di corruzione sono, quindi, il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), e, naturalmente, il privato. La condotta incriminata consiste:

- da parte del soggetto pubblico, nel ricevere per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- da parte del privato, nel dare o nel promettere il denaro od l'altra utilità.

Con riguardo al criterio di distinzione tra il reato di concussione e quello di corruzione occorre fare riferimento, in relazione al primo, allo stato di soggezione del cittadino di fronte al titolare di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, mentre, in relazione alla corruzione, assume rilevanza il libero accordo tra il soggetto privato e il soggetto pubblico, in posizione di parità.

Anche con riferimento a questa ipotesi di reato - che pure rientra tra il novero delle fattispecie criminose in cui possono incorrere i dipendenti, i collaboratori e gli amministratori del Consorzio - l'ipotesi di una responsabilità del Consorzio ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 essendo poco probabile che tali attività criminose vengano realizzate nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, come richiede il D.Lgs. n. 231/2001. Al contrario, normalmente la corruzione viene commesso contro l'interesse dell'Ente che ne risulta essere danneggiato.

Pertanto, si tratta di un'ipotesi di reato che, in sé, può essere inserito tra quelle da prevenire con il Modello di Organizzazione e Gestione a titolo meramente precauzionale.

Tale reato potrà, invece, essere reato collegato con quello previsto dall'Art. 321 Cod. Pen. che punisce il corruttore.

11) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319-bis c.p.)

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (Art. 319 C.P.) La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene" (Art. 319 bis C.P.).

Il reato si configura attraverso il ricevimento (o l'accettazione di promessa) di denaro o altra utilità da parte di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero per omettere o ritardare, o per avere omesso o ritardato un atto del proprio ufficio.

Valgono per questo reato le medesime considerazioni fatte sopra in merito ai reati di corruzione propria di cui all'Art. 318 Cod. Pen.

12) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".

Tale reato si configura quando le condotte corruttive indicate negli artt. 318 e 319 c.p. sono commesse al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La responsabilità del Consorzio potrà ad esempio configurarsi quando in un qualunque procedimento giudiziario, in seguito all'eventuale aggiudicazione di una gara d'appalto poi impugnata, di carattere civile, ad esempio instauratosi per ottenere un risarcimento danni o l'adempimento contrattuale, o di carattere penale, un amministratore o un dipendente del Consorzio corrompa un Pubblico Ufficiale (giudice, cancelliere, consulente tecnico d'ufficio) al fine di ottenere un provvedimento favorevole per l'Ente o comunque al fine di limitare eventuali effetti negativi di una decisione giudiziaria.

Valgono per questo reato le medesime considerazioni fatte sopra in merito al reato di corruzione propria e di corruzione per un atto contrario al dovere d'ufficio (Artt. 318, 319 e 319 bis Cod. Pen.).

13) Induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

Questa figura di reato prevede che due soggetti c.d. qualificati (e, quindi, siamo in presenza di un reato proprio ovvero che può essere giuridicamente commesso solo da soggetti che hanno precipe caratteristiche di legge) inducano un soggetto terzo e, quindi, per la realizzazione della figura criminosa non è necessario che l'induzione si traduca in materiale dazione.

Da sottolineare che il comma secondo prevede quale reato anche "l'accettazione" dell'induzione ovvero la condotta della "vittima" che accetti la proposta del soggetto agente principale. In ogni caso, la promessa indotta può avere ad oggetto non solo denaro ma qualsivoglia utilità.

Valgono per questo reato le medesime considerazioni fatte sopra in merito al reato di corruzione propria e di corruzione per un atto contrario al dovere d'ufficio (Artt. 318, 319 e 319 bis Cod. Pen.) con la precisazione ulteriore che tale ipotesi delittuosa non è collegata a quella prevista dall'Art. 321 Cod. Pen. .

14) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".

Il reato si configura quando un Incaricato di Pubblico Servizio, per compiere un atto del suo ufficio, riceva, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta.

In relazione all'art. 320 c.p. deve essere sottolineato che la recente legge 190/2012 ha mutato la fisionomia del reato prevedendo che le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. (a loro volta modificate dalla medesima legge) si applichino anche all'incaricato di pubblico servizio.

Nello specifico i reati di corruzione sopra richiamati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere realizzati offrendo/promettendo denaro o altra utilità:

- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di concludere accordi commerciali, mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica, con la P.A. di appartenenza;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere l'accelerazione di pratiche di rilascio di autorizzazioni o per non far rilevare elementi che impedirebbero il rilascio di autorizzazioni oppure garantire il sicuro rilascio di autorizzazioni;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di non essere destinatario di provvedimenti di natura sanzionatoria a seguito di accertate violazioni di adempimenti obbligatori;

L'utilità promessa od offerta al pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio, potrebbero consistere, a titolo esemplificativo:

- nell'assunzione di persone legate al pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio da vincoli di parentela o simili;
- in regali od omaggi che non siano di modico valore e non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia;
- nella concessione di prodotti e servizi a condizioni economiche particolarmente vantaggiose;

Per questa ipotesi di reato valgono le considerazioni fatte in merito al reato di Corruzione propria ex Art. 318 Cod. Pen. in quanto le condotte sanzionate difficilmente potrebbero essere realizzate nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, come richiede il D.Lgs. n. 231/2001.

15) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322 bis c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Lo scopo perseguito dal Legislatore mediante l'introduzione dell'art. 322 bis è stato quello di contrastare il fenomeno della corruzione anche livello europeo e internazionale, posto che detto fenomeno potrebbe non solo pervadere nuovi ambiti territoriali con i suoi effetti nocivi e criminosi, ma anche distorcere la concorrenza ed alterare l'equilibrio dei mercati finanziari a livello globale.

Conseguentemente, l'art. 322 bis c.p. amplia il novero dei soggetti per cui sono applicabili le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma del codice penale, estendendoli anche alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Si tratta di un reato proprio che presuppone la qualifica di appartenente, a vario titolo, all'organizzazione dell'Unione Europea.

Pertanto, si tratta di un'ipotesi di reato che non rientra tra quelle da prevenire con il Modello di Organizzazione e Gestione.

16) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle sue funzioni, violi norme di legge o non si astenga in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti ed intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio o svantaggio patrimoniale.

Il D.L. Semplificazioni riscrive la responsabilità penale del Pubblico Ufficiale, essenzialmente attraverso tre modifiche:

- 1) è stata esclusa la rilevanza della violazione di norme contenute in regolamenti: l'abuso potrà infatti essere integrato solo dalla violazione di “regole di condotta...previste dalla legge o da atti aventi forza di legge”, cioè da fonti primarie;
- 2) ha precisato che rileva la sola inosservanza di regole di condotta “specifiche” ed “espressamente previste” dalle citate fonti primarie;
- 3) ha precisato che rilevano solo regole di condotta “dalle quali non residuino margini di discrezionalità”: si attribuisce, quindi, rilevanza penale alle regole che non implicano l'esercizio di un potere discrezionale da parte del pubblico ufficiale e in tal senso viene esclusa la violazione di una specifica regola di condotta caratterizzata da margini di discrezionalità ai fini della consumazione un abuso d'ufficio.

Le condotte sanzionate - violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, omessa astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti - **teoricamente si prestano ad essere realizzata anche nell'interesse del Consorzio.**

Pertanto, tale ipotesi di reato rientra a pieno titolo tra quelle alla cui prevenzione deve essere finalizzato il Modello Organizzativo e di Gestione previsto dal D.Lgs. n. 213/2001.

17) Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

È punito il soggetto privato che: dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio affinché egli eserciti le sue funzioni o i suoi doveri (art. 318, comma 1, c.p.) o un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero al fine di compensarlo per il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) o commetta i fatti di cui agli articoli 318 e 319 per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (art. 319 ter c.p.).

La condotta sanzionata da questa norma – *di dare o promettere denaro o altre utilità ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio affinché compia le attività previste negli Artt. 318 (esercizio di poteri o funzioni di un P.U.), 319 (omissione, ritardo di un atto oppure per atti contrari al dovere d'ufficio da parte di un PU) e 320 (esercizio di poteri o funzioni ovvero omissione, ritardo di un atto oppure per atti contrari al dovere d'ufficio da parte di un Incaricato di un pubblico servizio)* - rientra tra le attività svolte per le finalità istituzionali del Consorzio, nel suo interesse, o a suo vantaggio, intrattenendo il Consorzio molteplici rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con l'Unione Europea. Pertanto, tale ipotesi di reato rientra a pieno titolo tra quelle alla cui prevenzione deve essere finalizzato il Modello Organizzativo e di Gestione previsto dal D.Lgs. n. 213/2001.

18) Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p., commi 2 e 4)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti tale figura è inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria; sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l'ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva.

Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell'ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nell'istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità.

Con riferimento al primo comma, valgono le considerazioni fatte sopra con riferimento all'Art. 321 Cod. Pen.

Per quanto invece concerne il secondo comma, valgono le considerazioni fatte con riferimento al reato di Corruzione trattandosi di condotte che difficilmente potrebbero configurarsi nell'interesse dell'Ente.

19) Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 contiene “misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” ed introduce nuove disposizioni in materia di contrasto alla corruzione.

Alcune delle nuove regole riguardano direttamente la materia della responsabilità degli enti ai fini del decreto 231, dal momento che nel novero dei reati presupposto la Legge 3/2019 introduce il reato del traffico di influenze illecite, attualmente regolato dal nuovo art. 346 bis del codice penale. La Legge ha peraltro abrogato il reato di millantato credito (che era contenuto nell'art. 346 del codice penale e che

non era richiamato dal decreto 231) inserendone la fattispecie all'interno del riformulato traffico di influenze illecite.

Il testo della norma è il seguente:

"Art. 346-bis cod. pen.: traffico di influenze illecite.

1) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

2) La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

3) La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

4) Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

5) Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita."

Essendo stato inserito tra i reati presupposto, occorre considerare nel Modello 231 il relativo rischio e verificare che le eventuali misure di controllo già esistenti siano adeguate anche rispetto alla nuova fattispecie criminale.

A tale riguardo, si osserva che la persona fisica che può commettere il traffico di influenze illecite può ricoprire due posizioni differenti:

- può essere il mediatore illecito tra il pubblico ufficiale ed il privato finanziatore;
- può essere il privato finanziatore che accetta la mediazione illecita di un terzo.

In entrambi i casi, se la persona fisica ha agito in qualità di apicale o sottoposto dell'ente, perseguendo l'interesse o il vantaggio di quest'ultimo, il reato dell'agente potrà generare responsabilità 231 per la persona giuridica. Per questa ragione, il Modello Organizzativo da predisporre a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 3/19, deve considerare gli eventuali rischi connessi alle due diverse posizioni che la persona fisica può ricoprire, rispetto all'ipotesi astratta di commissione del nuovo reato del traffico d'influenze illecite.

In particolare, per gli enti privati che, in ragione dell'attività svolta, intrattengono frequenti rapporti con le amministrazioni pubbliche, occorrerà prestare attenzione ai rapporti con i consulenti ai quali sia affidata l'intermediazione nei rapporti con i pubblici funzionari: nel Modello si dovranno pertanto prevedere procedure chiare per l'affidamento di tali incarichi e per il controllo sull'operato di costoro.

Altro elemento da tenere in adeguata considerazione è che il nuovo reato si consuma non solo con la corresponsione (o la promessa di corresponsione) al mediatore di una somma di denaro o di un vantaggio patrimoniale, ma di qualunque utilità allo stesso mediatore o anche ad un terzo da costui indicato (ad esempio un'assunzione o un contratto di consulenza a favore di terzi indicati dal mediatore potrebbero essere apprezzati dal giudice penale come utilità collegate al traffico d'influenze). Occorre poi sottolineare che la Legge n.3/19, oltre ad introdurre il nuovo reato presupposto del traffico di influenze illecite, ha inasprito le sanzioni interdittive già previste dal decreto 231 per i reati contro la pubblica amministrazione.

Si tratta di una previsione che potrebbe rientrare tra le attività svolte per le finalità istituzionali del Consorzio, nel suo interesse o a suo vantaggio, nell'ipotesi in cui colui che agisce per il Consorzio finanzia o accetta la mediazione illecita di un terzo.

L'altra ipotesi prevista dalla norma, in cui colui che agisce per il Consorzio funge da mediatore illecito risulta, al contrario, difficilmente configurabile rispetto alle attività istituzionali del Consorzio.

Il reato di Corruzione tra privati ex Art. 2635, comma 3, Cod. Civ. previsto dall'Art. 25 ter, comma 1, lettera s bis) del D.Lgs. n. 231/2001

20) Corruzione tra privati

L'Art. 2635 Cod. Civ., nel prevedere il reato della Corruzione tra soggetti privati, punisce gli *amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.* La stessa pena trova applicazione anche nei confronti di chi *nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.* Nei confronti di chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi.

Il comma 3 di tale Articolo di legge estende la pena ai corruttori, vale a dire a chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma.

Il reato di Corruzione tra privati rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 per effetto dell'Art. 25 ter, comma 1, che alla lettera s bis), prevede che il reato previsto dal terzo comma dell'Art. 2635 rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 231.

Valgono, in merito a questo reato, le considerazioni fatte sopra circa il reato di Frode nelle Pubbliche forniture.

In buona sostanza, la condotta criminosa consistente nel promettere, denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti indicati nell'Art. 2635 Cod. Civ., potrebbe, teoricamente, avvenire nell'interesse o a vantaggio del Consorzio solamente nei limitatissimi casi in cui il Consorzio proponga a terzi la conclusione di contratti di diritto privato (affitto, appalto di servizi, ecc.).

Come detto in precedenza si tratta di casi molto rari perché, in concreto, l'attività consortile è quasi interamente disciplinata dal diritto pubblico.

1.2 Le sanzioni previste in relazione agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/01 a carico del Consorzio qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Malversazione a danno dello Stato (Art. 316 bis c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.) Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, c.2, n. 1 c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.) Frode informatica (Art. 640 ter c.p.) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). Art. 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898	 Fino a 500 quote Da 200 a 600 quote se il profitto è di rilevante entità, ovvero il danno derivato è di particolare gravità	 Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni e servizi
Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) Istigazione alla corruzione (Art. 322, co. 1 e 3 c.p.) Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346 bis) Peculato (Art. 314 c,p.)	 Fino a 200 quote (tali pene si applicano all'ente anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis c.p.)	

<p>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)</p> <p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p>		
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter co. 1 c.p.)</p> <p>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 co. 2 e 4 c.p.)</p>	<p>Da 200 a 600 quote</p> <p>(tali pene si applicano all'ente anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis c.p.)</p>	<p>Per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), si applicano tutte le seguenti sanzioni interdittive previste:</p> <p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <p>b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Concussione (Art. 317 c.p.)</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.) aggravata ex art. 319 bis c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter co. 2 c.p.) se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione o all'ergastolo</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</p> <p>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</p>	<p>Da 300 a 800 quote</p> <p>(tali pene si applicano all'ente anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis c.p.)</p>	<p>Per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), si applicano tutte le seguenti sanzioni interdittive previste:</p> <p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <p>b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Corruzione tra privati (Art. 2365 comma 3)</p>	<p>Da 200 a 400 quote</p>	<p>Idem come sopra</p>

2. La normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2011 e D.Lgs. n. 33/2013) e gli strumenti adottati dal Consorzio per prevenire il fenomeno della corruzione

La normativa di legge, applicabile anche al Consorzio di Bonifica in qualità di Enti Pubblici Economici, prevede una serie di impegni ed obblighi (Codice di condotta, Obblighi di Pubblicazione di una serie di dati, Nomina del RPCT - Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza, ecc.) da assumere allo scopo di prevenire il fenomeno della corruzione.

Si precisa che - diversamente rispetto quanto previsto dagli Artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 321/2001 finalizzati a prevenire che un ben definito numero di reati sopra elencati venga commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente - il concetto di corruzione che la normativa di legge intende evitare nel sistema pubblico comprende ogni situazione di abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati e pertanto abbraccia una serie molto larga di condotte illecite che prescindono dal loro inquadramento o meno tra le fattispecie sanzionate penalmente.

Pur tuttavia il sistema di misure di prevenzione adottato dal Consorzio in attuazione a tale normativa - che, come ha sottolineato l'ANAC con la Determinazione n. 1134/2017, non si sovrappone ma è complementare al Modello di Organizzazione e Gestione previsto dalla 231 che è *fortemente raccomandato* da ANAC - costituisce un valido presidio anche per la prevenzione degli specifici reati previsti dagli Artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231, in quanto prevede che, con il PTPCT, gli Enti provvedano alla mappatura di dei processi sensibili al fenomeno della corruzione, alla valutazione del rischio di corruzione, all'adozione di misure di prevenzione delle condotte corruttive e alla nomina di un Responsabile.

Per questa ragione si provvede di seguito a riportare una sintesi di quanto previsto nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dal Consorzio.

2.1. Processi sensibili e Aree a rischio

Con riguardo alle tipologie di reato contro la Pubblica Amministrazione e reati assimilabili analizzate nella presente sezione, è risultato necessario enucleare quelle attività che per loro natura implicano rapporti diretti o indiretti con il personale delle istituzioni o degli enti pubblici o con altri soggetti che in ogni modo vi appartengano e quelle attività nelle quali il Consorzio opera quale soggetto pubblico, nello svolgimento delle quali sono astrattamente concepibili, nella gestione dei relativi rapporti che possono instaurarsi, comportamenti suscettibili di costituire elementi di un teorico fatto di reato rilevante.

Nell'ambito dell'attività svolta dal Consorzio, le aree sensibili identificate con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, risultano essere le seguenti:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi della normativa vigente;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 150/2009.

Tenuto conto di queste aree individuate dalla legge come a rischio corruttivo si ritiene che, per quanto riguarda il Consorzio anche alla luce dell'analisi dei fattori interni ed esterni di rischio, i procedimenti da valutare sotto il profilo del rischio di eventi di corruzione, sono i seguenti:

- 1) Gestione Catasto e Attività Impositiva
- 2) Riscossione
- 3) Rilascio di Concessioni, Autorizzazioni e Licenze
- 4) Polizia Idraulica
- 5) Affidamenti di Lavori Forniture e Servizi
- 6) Autorizzazione ai prelievi irrigui e gestione della risorsa idrica
- 7) Progettazione ed esecuzione di opere e lavori pubblici
- 8) Espropriazioni
- 9) Assunzione di personale dipendente
- 10) Gestione del Personale
- 11) Gestione delle Risorse Patrimoniali
- 12) Gestione delle Risorse Finanziarie
- 13) Gestione della Governance – Procedimenti deliberativi.

3. Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

La presente parte speciale relativa ai Reati contro la Pubblica Amministrazione è integrato con le misure di prevenzione della corruzione previste dalla L. 190/12 e dal Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA"), in linea con le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione ("ANAC"), così come previste e recepite nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente ed applicabile, unico documento adottato dal Consorzio.

Infatti, la presente parte speciale e il Modello 231 tengono conto della mappatura di talune aree di rischio effettuata nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dal Consorzio.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i dipendenti e le funzioni coinvolte si attengano (nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Consorzio) a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

3.1 Principi di comportamento e protocolli organizzativi generali atti a ridurre il rischio

Il Codice Etico e di Comportamento, parte integrante del presente modello, dovranno essere applicati a tutte le attività sopra elencate che rappresentano – a titolo esemplificativo, ma non esaustivo – le principali occasioni di rapporti con le PA e con i privati, ed in generale a tutte le attività attuate dal personale del Consorzio che prevedono rapporti diretti o indiretti con la PA e con privati che devono essere improntate al rigoroso rispetto della legalità e dei principi etici adottati dal Consorzio.

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza prevede attività di formazione rivolta al personale con responsabilità di coordinamento e direttive (dirigenti, quadri, capi sezione e capi operai) che a sua volta avrà il compito di informare il restante personale sull'obbligo del Codice di

Comportamento e di verificarne la concreta applicazione. In particolare, dovrà costituire oggetto di informazione:

- il Codice di comportamento;
- la normativa che disciplina il procedimento amministrativo, la prevenzione della corruzione e la trasparenza;
- le Istruzioni Operative ed i Regolamenti consortili che disciplinano i procedimenti amministrativi gestiti dal Consorzio;
- il piano triennale per la prevenzione della corruzione
- le ulteriori forme di trasparenza che l'amministrazione ha deciso di adottare.

3.2. Processi e procedimenti di attività a rischio: protocolli organizzativi specifici atti a ridurre il rischio

Il Consorzio, attraverso un processo di mappatura dei rischi, riportato all'interno del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di valutazione della attività, dei controlli esistenti e del contesto in cui opera, ha identificato le attività nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi dei reati e specificato la tipologia di rischio (basso, medio, alto).

Gli indici di valutazione del rischio sono consultabili all'interno del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 – 2023 pubblicato sul sito del Consorzio – Amministrazioni Trasparente – Disposizioni generali.

3.2.1 Gestione Catasto e Attività Impositiva

Descrizione del rischio: Artificiosa manipolazione nelle attività di iscrizione al catasto consortile, sgravio, voltura e sospensione per comportare indebiti vantaggi verso soggetti esterni.

Grado di Rischio: basso

Misura adottate:

- Controllo dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'Istruzione Operativa PRO-CAT – Procedura Catasto;
- Monitoraggio dei tempi di risposta alle richieste dei consorziati;
- Il processo è completamente informatizzato e tracciato.

3.2.2 Riscossione

Descrizione del rischio: Artificiosa manipolazione nelle attività di discarico per fare ottenere indebiti vantaggi verso soggetti esterni

Grado di Rischio: basso

Misura adottate:

- Controllo dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento consortile sulla Riscossione e nell'Istruzione Operativa PRO-CAT – Procedura Catasto;
- Monitoraggio dei tempi di risposta alle richieste dei consorziati;
- La percentuale di incassi è stata posta a parametro del Premio Annuale ai dipendenti;
- Il processo è completamente informatizzato e tracciato.

3.2.3 Rilascio di Concessioni, Autorizzazioni e Licenze

Descrizione del rischio: Mancato rispetto delle effettive esigenze ed interessi del consorzio nell'imposizione delle prescrizioni tecniche per far ottenere indebiti vantaggi a soggetti esterni nella forma di concessioni o autorizzazioni indebite o a condizioni di favore.

Grado di Rischio: basso

Misure adottate:

- Controllo dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'Istruzione Operativa PRO-CON – Procedura Rilascio Concessioni;
- Monitoraggio dei tempi di risposta alle richieste dei consorziati;
- La percentuale di pratica evase è stata posta a parametro del Premio Annuale ai dipendenti;

3.2.4 Polizia Idraulica

Descrizione del rischio: la valutazione degli istruttori non rispetta le effettive esigenze ed interessi del consorzio nel controllo degli abusi ad opera dei privati sulla rete di opere di bonifica determinando una indebita situazione di vantaggio per gli interessi di terzi.

Grado di Rischio: basso.

Misure adottate:

- Controllo dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel Manuale di Polizia Idraulica;
- Monitoraggio degli esiti dei procedimenti;
- La percentuale di pratica evase positivamente viene rilevata tra gli indicatori del sistema di Qualità;
- Il processo è completamente informatizzato e tracciato.

3.2.5 Affidamenti di Lavori Forniture e Servizi

Con specifico riferimento all'area degli appalti/affidamenti le attività a rischio sono:

- affidamento di lavori e acquisizioni di beni e servizi in qualità di stazione appaltante mediante gara (procedure aperte, procedure negoziate senza bando);
- affidamento di lavori e acquisizioni di beni e servizi "in economia" (affidamenti diretti).

Descrizione del rischio: nel procedimento di scelta dei contraenti vengano illegittimamente avvantaggiati alcuni operatori economici rispetto ad altri, in violazione del principio della par condicio a cui è improntata la normativa sui Lavori Pubblici.

Occorre tenere presente che gli operatori del Consorzio, siano essi il Presidente, gli Amministratori, i Dirigenti e tutti i dipendenti, nei rapporti con il pubblico (concessioni, riscossione, espropriazioni e procedure di affidamento) sono pacificamente qualificati dalla normativa di legge come Pubblici Ufficiali (Art. 357 CP) o come Incaricati di un Pubblico Servizio (Art. 358 CP).

Così pure, in via preliminare è necessario considerare che il Consorzio rientra, per sua natura, tra le Amministrazioni Aggiudicatrici di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 essendo qualificato come un Organismo di diritto Pubblico ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera d) del medesimo Decreto Legislativo che, nell'Allegato IV, contempla espressamente i Consorzi di Bonifica nell'elenco delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari. Per questa ragione gli affidamenti sono assoggettati alla normativa in materia di contratti pubblici che fa capo al D.LGS. n. 50/2016 cd. Codice dei Contratti Pubblici.

La figura centrale nel sistema dei Contratti Pubblici è costituita dal Responsabile Unico del Procedimento – RUP – cui sono attribuiti i compiti indicati all'Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nominato di volta in volta dall'Amministrazione, e per essa dal Comitato Amministrativo, tra le figure tecniche apicali (Dirigenti o Quadri) che funge, per certi versi, da collegamento tra l'Amministrazione e la struttura organizzativa e che opera in collaborazione con vari altri dipendenti (progettista, DL, Responsabile Sicurezza, ecc..).

Grado di Rischio: medio.

Misure adottate:

- Controllo dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento Consortile per i lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi in economia;
- Controllo sullo stato di attuazione del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Reggio Emilia in data 15 aprile 2011;
- Implementare l'attività di valutazione dei fornitori, secondo l'apposita Istruzione Operativa;
- Relativamente alle forniture, aumentare il ricorso alle centrali di committenza (Consip, Intercent, ecc.);
- Relativamente ai Lavori verrà incrementato, anche al di sotto dei limiti di legge, l'utilizzo dello strumento della gara ufficiosa o dei sondaggi di mercato e la rotazione delle imprese da invitare;
- Relativamente agli incarichi professionali monitorare la rotazione negli affidamenti;
- Adozione in forma intensa della piattaforma informatica ai sensi dell'Art. 40, ultima comma, del D.Lgs. n. 50/2016. L'uso della piattaforma telematica, oltre a garantire la segretezza delle offerte fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, permette la trasparenza dell'iter svolto ed assicura la tracciabilità dell'intera procedura. Spesso si ricorre all'uso della piattaforma telematica anche per gara ufficiosa (richiesta preventivi).

È previsto inoltre:

- siano archiviati mediante supporti cartacei o elettronici tutti i documenti prodotti o ricevuti a fronte dell'affidamento di lavori o dell'acquisizione di beni o servizi effettuati in qualità di stazione appaltante;
- l'intero iter sia uniformato a criteri di trasparenza e non discriminazione;
- tutti i documenti inerenti agli acquisti permettano la tracciabilità della scelta e la motivazione;
- la selezione dell'appaltatore/affidatario sia conforme alle disposizioni pubbliche vigenti in materia di appalti/affidamenti;
- l'affidamento dei lavori e l'approvvigionamento di beni e servizi siano disciplinati da contratto scritto o lettera commerciale, autorizzati da soggetti con adeguati poteri di firma.

Infine, si fa presente che l'attività relativa ai Lavori Pubblici, di competenza del Consorzio soggiace alla vigilanza, sia sotto il profilo economico sia sotto quello della legittimità delle procedure, di alcuni organismi pubblici. Nel dettaglio:

- per tutti i lavori/le forniture/i servizi oggetto di finanziamenti esterni e le manutenzioni straordinarie il Consorzio è tenuto a chiedere il Codice Unico Progetto – CUP con cui tali interventi sono identificati. Le varie fasi procedurali nonché gli avanzamenti contabili di tutti i CUP censiti, vengono comunicati trimestralmente al MEF che li monitora secondo quanto previsto dal D.L.229/2011 (Gestione dati del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi del D.lgs. 229/2011), mediante validazione su MOP e trasmissione alla BDAP. Nel file allegato si riportano gli indicatori di questo monitoraggio riferiti al Consorzio.

- Tutti gli affidamenti, a prescindere dall'importo, sono inoltre subordinati alla richiesta di CIG (Codice identificativo gara). I dati vengono inviati annualmente ad ANAC per le relative verifiche secondo quanto previsto dal L. 190/2012. Per cui tutti gli affidamenti sono tracciati nel data base dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che può di conseguenza esercitare i poteri ispettivi e sanzionatori;
- Infine tutti gli affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo superiore a € 40.000,00 vengono comunicati al Sistema Informativo Telematico Appalti Regione Emilia-Romagna – SITAR
- Le banche dati alimentate dalle comunicazioni al MEF, al SITAR e ad ANAC sono tra loro collegate.

In conclusione, il sistema degli affidamenti, dato il grado di esposizione al rischio corruttivo, è assistito da un livello di presidio interno alla struttura cui fa riscontro un successivo livello di presidio esterno.

Internamente i vari RUP sono nominati dall'Amministrazione affinché applichino la normativa di legge e le varie misure di prevenzione previste dal Piano Anticorruzione.

Eternamente gli affidamenti sono sottoposti alla vigilanza di ANAC, SITAR e MEF.

3.2.6 Autorizzazione ai prelievi irrigui e gestione della risorsa idrica

Descrizione del rischio: autorizzare i prelievi irrigui senza darne riscontro nel sistema anche, ovvero dandone un riscontro non corretto, al fine del pagamento dei contributi irrigui e in tal modo favorendo indebitamente alcuni consorziati. Errata contabilizzazione della risorsa idrica utilizzata dai singoli consorziati.

Grado di Rischio: basso.

Mediamente il Consorzio autorizza circa 12.000 prelievi irrigui l'anno. Inoltre gli addetti all'irrigazione operano isolatamente. Ne consegue che sussiste il rischio di comportamenti non corretti. Anche per queste ragioni il Consorzio ha adottato una modalità operativa in cui i prelievi irrigui debbono essere richiesti telefonicamente al call center consortile che poi li trasmette ai centri operativi, i quali, ad avvenuta irrigazione trasmettono il relativo rapporto al Consorzio, Settore Ambiente Agrario e Forestale. Pertanto al procedimento partecipano almeno tre Settori.

Misure adottate:

- Controllo dell'osservanza delle prescrizioni contenute nei Regolamenti Irrigui;
- Monitoraggio del numero delle irrigazioni compiute da ogni operatore;
- Contatti telefonici dal call center con gli agricoltori per sondare il grado di soddisfazione degli utenti;
- Studio per l'utilizzo di nuove tecnologie (ad esempio satelliti o droni) per il controllo dell'irrigazione e la prevenzione delle irrigazioni abusive.

3.2.7 Progettazione ed esecuzione di opere e lavori pubblici

Descrizione del rischio: l'attività di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche comporta per il Consorzio uscite finanziarie piuttosto rilevanti (dell'ordine di decine di milioni di euro l'anno) e può determinare, a seconda delle scelte adottate nella fase della progettazione e delle condotte seguite nella fase della realizzazione dei lavori, indebiti vantaggi ai soggetti interessati, potendo favorire l'affidamento a determinati operatori economici (fase progettuale) ovvero favorendo indebitamente le imprese appaltatrici (fase contrattuale – esecutiva).

Grado di Rischio: alto.

Mediamente il Consorzio progetta e realizza circa 150 interventi di manutenzione e di realizzazione di nuove opere pubbliche, eseguite in gran parte in appalto e in parte residua in diretta amministrazione. In questo periodo di crisi economica le imprese appaltatrici molto spesso tendono ad offrire in sede di gara prezzi molto bassi, auspicando di recuperare in qualche modo i ribassi nella fase dell'esecuzione dei lavori. Ne consegue che il rischio di comportamenti non corretti.

Misura adottate:

- Controllo dell'osservanza delle prescrizioni contenute nei Regolamenti e nelle Istruzioni Operative adottate nel sistema di Qualità;
- Rotazione negli incarichi di Direzione Lavori e di assistenza alla DL;

3.2.8 Espropriazioni

Descrizione del rischio: erronea applicazione dei valori di indennizzo; altri errori procedurali;

Grado di Rischio: alto.

Misura adottate:

- Controllo dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'Istruzione Operativa IST PRG 02 riguardante le Procedure Espropriative;
- Ricorso a consulenti esterni, tanto per le perizie estimative quanto anche per le procedure;
- I procedimenti si concludono con appositi Provvedimenti deliberativi che sono soggetti a pubblicazione;

3.2.9 Assunzione di personale dipendente

Descrizione del rischio: assunzioni eseguite senza una doverosa e approfondita valutazione dell'interesse dell'ente a scegliere i candidati più idonei ma prevalentemente per rispondere ad esigenze dei candidati.

Grado di rischio: Alto

Il Consorzio assume annualmente dai 25 ai 30 dipendenti con contratti a tempo determinato. Molto spesso le assunzioni riguardano dipendenti già assunti a tempo determinato negli anni passati, il cui contratto viene rinnovato in virtù del diritto di rinnovo. Le assunzioni avvengono sulla base di selezioni avviata dai responsabili dei Settori a cui sono destinati i candidati e conclusa dal Dirigente Amministrativo. Alle volte la rosa dei candidati viene formata da soggetti esterni (consulenti, società di ricerca di personale, ecc.). Sussiste il rischio di comportamenti non corretti nella selezione del personale.

Misura adottate:

- Incrementare i casi di ausilio di terzi (consulenti, società di ricerca di personale, ecc.) nella selezione del personale.

3.2.10 Gestione del Personale

Descrizione del rischio: la gestione del personale comporta una serie di responsabilità diffuse, in quanto distribuite tra i singoli responsabili gerarchici (capi operai, capi ufficio, ecc.), relative all'autorizzazione degli straordinari e delle trasferte, all'uso degli automezzi consortili, ecc. spesso legate all'esigenza di contenere la tendenza del personale ad approfittare del grado di autonomia di cui tanti godono e delle tante forme di indennizzo (reperibilità straordinari, trasferte, rimborso spese trasferta, ecc.) previste dalla normativa. Ne consegue che la gestione deve essere improntata a

regole chiare applicate in termini piuttosto rigorosi. Ciò premesso, il rischio di una gestione non corretta del personale è quello di dover sopportare costi non dovuti per il proprio personale.

Grado di rischio: basso

Il Consorzio ha oltre 200 dipendenti. Il rapporto di lavoro contempla, oltre alla retribuzione tabellare, numerose altre forme di pagamenti integrativi (indennità, incentivi, ecc..) che incidono talvolta anche significativamente sulla retribuzione globale e che spesso sono lasciate alla discrezionalità dei Superiori Gerarchici.

Misure adottate:

- Il Consorzio si avvale di un servizio esterno per l'elaborazione delle buste paghe e per la consulenza in materia di lavoro, che funge da controllo sull'attività;
- I costi delle varie voci variabili sono monitorati mensilmente;
- L'impatto del costo del personale sul conto economico dell'ente costituisce uno degli indicatori utilizzati per il riconoscimento del Premio di Risultato;
- L'uso delle automobili e dei mezzi verrà monitorato con l'ausilio della tecnologia satellitare.

3.2.11 Gestione delle Risorse Patrimoniali

Descrizione del rischio: il Consorzio gestisce un notevolissimo patrimonio immobiliare, in buona parte di natura demaniale (di cui l'ente è usufruttuario catastale) e in parte anche in proprietà dello stesso Consorzio. La gestione del patrimonio comporta una serie di impegni di manutenzione e, inoltre, un notevole impegno di natura amministrativo per i contratti di affitto e di compravendita ecc.. Questa attività comporta dei rischi fisiologicamente connessi all'utilizzo, e talvolta anche di cessione, da parte di soggetti privati di beni pubblici come sono quelli di bonifica.

Grado di rischio: basso

Il Consorzio gestisce un patrimonio immobiliare di notevole entità riportato alla pagina <http://www.emiliacentrale.it/consorzio-trasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/patrimonio-immobiliare/> composto da circa 400 ettari di terreno (senza considerare gli alvei dei canali censiti al catasto con e acque esenti da estimo) e da 348 fabbricati (tra cui lo storico Palazzo Sede ed altri importanti Palazzi a Castelnovo Sotto e a Gualtieri). Il patrimonio immobiliare gestito dal Consorzio comporta entrate di bilancio che vanno da un minimo di € 110.000 l'anno a un massimo di € 200.000 a seconda delle annate.

Misure adottate:

- Nei casi di acquisto o di cessione più rilevanti il Consorzio ricorre a periti estimatori esterni
- L'andamento delle entrate patrimoniali costituisce uno degli indicatori utilizzati per il riconoscimento del Premio di Risultato;

3.2.12 Gestione delle Risorse Finanziarie

Descrizione del rischio: il Consorzio gestisce ingenti risorse finanziarie destinate dal Bilancio alle varie attività istituzionali che mediamente sommano ad almeno 30 milioni di euro l'anno. La gestione di queste risorse segue regole contabili ben codificate che contemplano numerosi presidi finalizzati affinché la gestione sia il più possibile corretta e trasparente. Il rischio insito in questa attività riguarda i potenziali, teorici, pagamenti non dovuti in quanto a fronte di fatture inesistenti.

Grado di rischio: basso

Misure adottate:

- Scrupolosa osservanza dei Principi Contabili Regionali;
- Osservanza delle indicazioni fornite dai Revisori e dai Consulenti;

- Utilizzo di un Programma gestionale che consente il pieno tracciamento di ogni operazione contabile e amministrativa.

3.2.13 Gestione della Governance – Procedimenti deliberativi

Descrizione del rischio: gli Organi Amministrativi del Consorzio adottano ogni anno dai 600 ai 700 provvedimenti deliberativi con i quali vengono assunte le principali disposizioni necessarie all'amministrazione dell'Ente. Tranne rari casi tutti i provvedimenti vengono proposti dal Responsabile del Procedimento e la loro concreta attuazione viene poi demandata alla struttura. È pertanto necessario che tutti i provvedimenti deliberativi vengano adottati sulla base di una proposta tecnica da parte dei Responsabili di Procedimento. Il contenuto di tali provvedimenti è molto spesso vincolato all'esito di determinati sub procedimenti (gara per l'affidamento di contratti, valutazione per merito comparativo per le promozioni, espropriazioni, ecc.). I procedimenti non vincolati sono molto spesso connotati da un forte grado di discrezionalità di natura tecnica, come ad esempio avviene relativamente ai progetti approvati dall'Amministrazione. Tenuto conto di queste premesse, il rischio insito nei procedimenti deliberativi riguarda le potenziali interferenze di interessi privati non pertinenti all'attività consortili.

Grado di rischio: Alto

Misure adottate:

- Attività di Istruttoria Tecnica eseguita scrupolosamente nel pieno rispetto delle norme giuridiche e tecniche;
- Massima trasparenza dei provvedimenti;

3.3 Compiti dell'OdV (organo di vigilanza)

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati qui vi previsti. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia – condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti del Consorzio eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni della presente Parte Speciale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici ovvero violazioni sostanziali alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate;
- verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle aree e processi sensibili individuati nella presente Parte Speciale.

L'Odv si rapporta con:

- con il Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza ai sensi dell'Art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, nominato per prevenire i reati di corruzione.

3.4 Presidi di controllo specifici

- Codice etico;
- Codice di comportamento;
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 – 2023
- Procedure /istruzioni del sistema integrato
- Le segnalazioni pervenute ai sensi dell'Art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 – cd. Whistleblowing